

N.° 3448.



## EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO  
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.  
NEI REGII STATI

In virtù della facoltà conferita al Re durante la guerra colla legge del 25 aprile 1859 e dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

La Direzione generale delle vaccinazioni è affidata al Ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, agli Intendenti Provinciali.

Nell'esercizio di queste attribuzioni, il Ministro e gli Intendenti sono rispettivamente assistiti dai Consigli Superiore e Provinciali di Sanità.

### Art. 2.

Sono stabiliti due Conservatori del Vaccino, uno per le Province di terraferma, e l'altro per quelle della Sardegna, i quali sono specialmente incaricati di provvedere per mezzo di Commissari, onde il *pus* vaccinico non manchi in veruna Provincia.

Il Conservatore, nella Provincia di sua residenza, farà anche le veci di Commissario del vaccino, e quello stabilito in Torino sarà Membro e Relatore nato del Consiglio Superiore di Sanità per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Presso ciascuno dei due Conservatori è stabilito un Vice-Conservatore.

### Art. 3.

In ogni Capo-luogo di Provincia è istituito un Commissario delle vaccinazioni con incarico speciale di provvedere per mezzo dei Vaccinatori, onde il *pus* vaccinico non manchi in verun Comune della Provincia.

Egli sorveglia ad un tempo e dirige il servizio dei Vaccinatori, ed è membro per tutto quanto riguarda al vaiuolo ed al vaccino. Presso il Consiglio della Provincia di Torino, quest'Ufficio è sostenuto dal Vice-Conservatore.

L'Intendente sulla proposta del Commissario, e sentito il Consiglio di Sanità, designerà un Ufficiale Sanitario per coadiuvarlo e supplirlo in caso di assenza o d'impedimento.

### Art. 4.

Sono vaccinatori d'ufficio i Medici, i Chirurghi, ed i Flebotomi stipendiati dai Municipi e dagli Istituti di beneficenza.

Artt. 5-16.

- *omissis* -

Ordiniamo che questo decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1859.

**EUGENIO DI SAVOIA**

V.° Il Guardasilli  
DE FORESTA.

C. CAVOUR.